

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01190/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2022, proposto da

Codacons, Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, Adoc Aps, Amesci, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfonso Balzano, Patrizio Barbieri, Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Codacons Rienzi Carlo in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione Expoitaly, Proodos – Consorzio di Cooperative Sociali, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto De Miro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Zaza, Francesco Micera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Zaza in Napoli, via Mario Morgantini 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Capo DPGSCU (pubblicato il 25 gennaio 2022) con il quale sono stati finanziati ulteriori programmi di intervento e ciò limitatamente alla parte in cui è stato prorogato a giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 14 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per la disparità di trattamento ed irragionevolezza tra il predetto termine di 16 giorni (dal 25-1-2022 al 10-02-2022) e quello di 59 giorni dal 14-12-2021 al 10-02-2022) di cui hanno beneficiato Enti e giovani sin dall'inizio; dell'art. 3 Decreto del Capo DPGSCU (pubblicato il 25 gennaio 2022) nella parte in cui nel prevedere che “Rimangono invariate tutte le altre condizioni e modalità fissate nel Bando pubblicato in data 14 dicembre 2021 e nei relativi allegati” non ha modificato anche l'art.6 comma 7 del bando originario nella parte in cui nello stabilire che “In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda di presentarne una Nuova fino alle ore 14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del presente bando”, non ha disposto espressamente la possibilità – alla luce della riapertura delle tempistiche - per un giovane che volesse anche solo modificare la domanda già presentata di potervi prevedere, a prescindere dall'errore e nel rispetto del nuovo termine di presentazione delle domande; nonché dell'art. 8 del bando ordinario pubblicato il 14/12/2021 nella parte in cui prevede che “il termine per la

trasmissione delle graduatorie...è stabilito al 4 marzo 2022 sia con riferimento alla procedura “Helios”, sia all'invio attraverso PEC, a pena di non attivazione del progetto”; e quindi anche dell'art. 2 dell'integrazione al Bando di cui al Decreto del Capo DPGSCU (pubblicato il 25 gennaio 2022), nella parte in cui fissa il termine per la consegna delle graduatorie alla data del 31/03/2022 e ciò per l'evidente irragionevolezza e non motivazione della riduzione del termine da 97 del bando del 2020 ai 49 giorni del bando 2021; nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, anteriori e successivi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso presenti profili di fondatezza, avuto riguardo alla eccessiva ristrettezza dei termini fissati per l'espletamento della procedura;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza cautelare, confermando il decreto cautelare provvisorio e disponendo la rideterminazione, a cura della resistente P.A., dei termini già fissati per il 10 febbraio 2022 (per la presentazione delle domande da parte dei giovani aspiranti alla partecipazione ai progetti di servizio civile, con la corrispondente proroga del termine per l'emendazione di errori contenuti delle domande) e per il 31 marzo 2022 (per la trasmissione e la consegna delle domande da parte dei selezionatori), in misura tale da garantire la piena partecipazione ai soggetti interessati;

Ritenuto di dover fissare, al contempo, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare, valutate le circostanze del caso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie l'istanza cautelare, nei sensi indicati in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Andolfi, Presidente FF, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL SEGRETARIO